

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 1951

(96^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Modifica all'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette » (N. 909) :

ZOLI, <i>relatore</i>	Pag. 932, 935
FORTUNATI	932, 934, 935
COSATTINI	933
MOTT	933
LANZETTA	933, 935
BERTONE	933
TOMÈ	934
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>	934, 935
RUGGERI	935

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 » (N. 1723) :

PERINI, <i>relatore</i>	936, 938
MONTAGNANI	936
VANONI, <i>Ministro per le finanze</i>	937
RICCI Federico	937

FORTUNATI	Pag. 937
BERTONE	938
ZOLI	938

(Approvazione)

« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 » (N. 1179-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE	939
----------------------	-----

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Elevazione del valore massimo esente dalla tassa di registro nelle permutate dei fondi rustici » (N. 1663) :

ZOLI, <i>relatore</i>	940
PRESIDENTE	940
RUGGERI	940

(Discussione e rinvio)

« Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (N. 1419) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

BRACCESI, <i>relatore</i>	940
PRESIDENTE	940

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Cosattini, Ferragni, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Li Causi, Lodato, Montagnani, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Pietra, Pontremoli, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Valmarana e Zoli.

È altresì presente il senatore Vanoni, Ministro per le finanze.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Musolino: « Modifica all'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette » (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Musolino: « Modifica all'articolo 5 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. Questo disegno di legge muove da una situazione di incertezza nella giurisprudenza sull'interpretazione dell'articolo 5 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, il quale stabilisce che l'esattore riscuote, con il medesimo aggio oltre che le imposte principali, le sovrainposte, ecc., anche le entrate patrimoniali dei Comuni. La questione è sorta relativamente al taglio dei boschi. Qual'è la natura del taglio dei boschi? Ha natura di entrata patrimoniale il ricavato del taglio, così che deve essere assoggettato all'aggio, o si tratta di vendita di beni per cui l'esattore esplica puramente un servizio di cassa? In un primo tempo, e precisamente nel 1931, la Corte dei conti distingueva fra tagli ordinari e tagli straordinari: i tagli ordinari costituivano entrate patrimoniali, i tagli straordinari avevano carattere di vendita di beni; ma la stessa Corte dei conti, nel 1941, fu di diverso avviso e, un pò confusamente forse, disse che non basta qualificare come ordinario o come straordinario il taglio del bosco, ma occorre precisare se, dopo la sua utilizzazione, il capitale boschivo sia rimasto produttivo di ulteriore reddito: da ciò derivava che il taglio dell'alto fusto non aveva carattere di entrata patrimoniale. Successivamente però — questo pare che il senatore Musolino non abbia tenuto presente — la Corte dei conti è tornata alla sua prima interpretazione. Nella rivista della Corte dei conti ho trovato, infatti, una

decisione del 1947, in cui si dice che il taglio ordinario dei boschi costituisce una entrata patrimoniale, e quindi soggetto ad aggio di riscossione, mentre il taglio straordinario è un semplice incasso di somme. E questa è la giurisprudenza confermata anche nel 1949, così che oggi l'interpretazione di quell'articolo di legge è nel senso che ci sono tagli ordinari e tagli straordinari; i primi costituiscono entrate patrimoniali soggette ad aggio, i secondi costituiscono incassi di somme, per cui non c'è obbligo di pagamento di aggio.

Ho parlato con il senatore Musolino il quale mi ha fatto presente che anche il taglio ordinario in taluni Comuni rappresenta una entrata di notevole importanza: mi ha accennato perfino ad un Comune — non ricordo più quale — che avrebbe incassato dal taglio del ceduo una somma di 50 milioni.

L'onorevole Musolino, in sostanza, sottolinea l'importanza che può assumere anche il taglio ordinario così che, pur non esulando esso da una entrata patrimoniale, si avrebbe un ingiustificato e ingente lucro da parte dell'esattore, senza alcuna responsabilità o rischio, perchè si tratta di contratti in cui si impone il pagamento anticipato o il versamento di un'adeguata cauzione, cosicchè l'esattore non avrebbe alcun rischio, salvo quello della conservazione del denaro e il pericolo del furto, cosa normale per il servizio di cassa.

Questa è la situazione. Il disegno di legge propone di rimandare la questione in sede di capitoli speciali; lascerebbe, cioè, ai singoli Comuni la facoltà di pattuire nei contratti esattoriali l'eventuale riscossione dell'aggio e la sua misura.

FORTUNATI. È esatto quanto ha detto il senatore Zoli che in sede giurisprudenziale è fatta distinzione tra tagli ordinari e straordinari. Mi pare però che in pratica questa distinzione sia talora presso che impossibile, a seconda, naturalmente, del tipo del bosco. Non c'è dubbio a mio avviso che, a prescindere dall'esperienza del collega Musolino e riferendomi all'esperienza dei Comuni friulani, una notevole parte del bilancio di questi Comuni è data da entrate di questo tipo e anche io ritengo che non sia del tutto giustificato sul piano di fatto il pagamento dell'aggio all'esattore. Credo che anche nel Cadore e

nel Trentino sia la stessa cosa. Pertanto mi pare che la materia debba veramente essere riservata a forme di pattuizione speciali tra Comuni ed esattori, in considerazione delle singole situazioni ambientali. Sono perciò favorevole ad una soluzione che, senza escludere la possibilità che l'esattore riceva un aggio, stabilisca questo aggio in funzione di una espressa pattuizione.

COSATTINI. La questione della distinzione dei tagli di boschi in ordinari e straordinari si richiama ad un fatto superato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel campo civile. Questa materia è stata specialmente studiata dal Veneziani, che ha avuto la cura di riportarsi allo stato del progresso della tecnica dell'utilizzazione dei boschi. Non è possibile materialmente una distinzione generale tra tagli straordinari e ordinari. I boschi di alto fusto, proprio per disposizione della legge civile sull'usufrutto, si tagliano a periodi normali fissati dalla consuetudine, dagli usi e dalla necessità del bosco, ed anche questi sono tagli cospicui per cifre rilevantissime. Quindi a me pare che sia opportuna la disposizione, proposta dall'onorevole Musolino, di lasciare per queste determinate situazioni facoltà ai Comuni di stabilire i capitoli verso gli esattori e fissare le condizioni che verranno fatte per queste entrate del bilancio.

MOTT. Mi dichiaro in linea di massima favorevole a questo progetto di legge. C'è una distinzione tra tagli ordinari e straordinari, perchè gli stessi piani economici fatti dal Corpo forestale fissano per ogni Comune la quantità che deve essere tagliata anno per anno in modo che il bosco possa continuare a produrre. Effettivamente in certi Comuni l'importo che l'esattore percepisce è notevolissimo. Ci sono Comuni di alta montagna in cui la popolazione è povera e il Comune è ricco, e ci sono entrate di decine di milioni provenienti da tagli anche normali dei boschi. Ora effettivamente mi sembra esagerato che in questi casi l'esattore percepisca aggi ingenti.

LANZETTA. Io sono nato in un paese di montagna con molti boschi e posso dire che il fatto che i tagli si facciano con una certa periodicità non induce a dire che si tratti di tagli ordinari. Si chiama bosco ceduo quello che viene utilizzato, non per piante abbattute in

stato adulto, ma in modo che la ceppaia esprima dei polloni sempre vigorosi. E allora, a seconda dell'utilizzazione, che è condizionata alle richieste del mercato ed all'essenza del legname, i tagli possono avvenire ogni 5, ogni 10, ogni 15 anni. Per esempio, il castagno ha una particolare capacità di riprodurre polloni che, in alcune condizioni ambientali favorevoli, possono in 5 o 6 anni mettere su dei bacchettoni che possono essere utilizzati subito; così pure il frassino; la quercia meno, come il faggio che non sempre si comporta a questa maniera. Ma quando, invece, si abbatte una pianta di alto fusto, non c'è speranza che quella emetta dei polloni nuovi che possono nuovamente dar vita ad una pianta di alto fusto. Piante d'alto fusto possono essere considerate quelle con un diametro, all'altezza di un metro, di almeno 35 centimetri; e una tale pianta, se è tagliata, non può esprimere nuovi polloni. Comunque, se il taglio avviene per piante adulte, anche se lo si vuole chiamare ordinario e periodico, è effettivamente sempre un provvedimento di carattere straordinario perchè annulla completamente la produttività e occorre che addirittura dal seme venga su il nuovo taglio che si potrà avere in 40 o 50 anni. Quindi ritengo che sia opportunissimo il progetto di legge proposto.

BERTONE. Credo che il criterio fondamentale cui dobbiamo ispirarci non sia tanto quello della natura del taglio quanto quello della natura delle entrate. Ma soprattutto si deve tener conto del rapporto che c'è tra l'entrata e la responsabilità e gli oneri che assume chi è incaricato dell'esazione. Secondo un principio morale è ovvio che l'esattore deve essere legittimamente compensato della responsabilità che assume e dei rischi cui va incontro. Ora, quando il Comune stipula un contratto con un imprenditore per la vendita del bosco ceduo e questo imprenditore dà le garanzie necessarie e versa le somme stabilite al Comune che a sua volta le versa nella cassa comunale, l'esattore ha soltanto funzioni di custodia e non dovrebbe, pertanto, percepire un aggio esattoriale per un'opera che non comporta che minime responsabilità. Perciò credo che il criterio da seguire debba essere questo: che i Comuni, caso per caso, debbano vedere la natura del contratto. Può darsi che il Co-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96ª RIUNIONE (5 luglio 1951)

mune debba affidarsi all'esattore per una determinata serie di pratiche, di procedure, ed allora farà bene ad introdurre nel contratto la clausola per cui l'esattore ha diritto ad un aggio determinato.

Vorrei però proporre un emendamento nel senso di sostituire alle parole «per i quali occorre una pattuizione espressa nel contratto esattoriale», le parole «salvo pattuizione espressa nel contratto esattoriale».

FORTUNATI. Concordo con il senatore Bertone per quanto concerne l'emendamento proposto.

TOMÈ. Sono anch'io d'accordo, salvo le precisazioni che riterrò opportuno di farci il Ministro, con quanto ha detto il collega Bertone. Mi sembra però necessario prendere in esame l'opportunità di norme transitorie, in quanto verranno a incidere sui contratti esattoriali in corso.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Vorrei premettere, anzitutto, un chiarimento di fatto. L'applicazione dell'aggio esattoriale viene fatta sulle entrate ordinarie di bilancio, rispetto a quel determinato bosco e a quel sistema di coltivazione; il Comune considera l'entrata come ordinaria o straordinaria. Può essere entrata ordinaria anche il provento dal taglio di un bosco di alto fusto quando anno per anno si può accertare e prevedere. La distinzione fatta dalla Corte dei conti si basa proprio su questo concetto: che là dove c'è una entrata ordinaria patrimoniale si applica l'articolo 5, anche in relazione all'articolo 8, lettera g), del decreto legge 15 settembre 1923, e al decreto 14 aprile 1910, che si riferiscono all'obbligo della cauzione, alle norme del non riscosso per riscosso e alle procedure abbreviate per la riscossione. Quindi c'è tutta una complessa regolamentazione che tocca le entrate patrimoniali ordinarie, che sarebbe abbastanza pericoloso, a mio modo di vedere, turbare, senza riconsiderare tutta la materia, con una disposizione particolare che intervenga in questo campo.

Il Ministero è contrario al progetto anche sotto un altro punto di vista. L'esattore, infatti, può essere anche il meno interessato di tutti alla riscossione di un aggio sulle entrate patrimoniali, perchè, se sa che deve prestare un servizio senza corrispettivo, a sua volta farà gravare maggiormente l'aggio sugli altri ser-

vizi che hanno un corrispettivo. Quindi, se un Comune che ha 50 milioni di entrate patrimoniali dal taglio ordinario dei boschi non dà niente all'esattore e l'esattore deve sopportare un costo per la sua opera, non c'è dubbio che questo esattore chiederà un aggio più elevato per le altre entrate. Ora, è proprio sotto questo profilo che il Ministero vorrebbe pregare la Commissione di non accogliere la proposta di legge, perchè in questo modo, in sostanza, i Comuni non farebbero altro che far pagare maggiori aggi ai contribuenti. Nè si può dire che con la modificazione proposta dal senatore Bertone questo pericolo venga eliminato, perchè il contratto è imposto da una parte, gli esattori lo valutano e poi fanno le loro offerte.

La cosa va considerata, quindi, con molta attenzione, perchè tocchiamo un punto assai importante nell'equilibrio di certi Comuni, specialmente rurali, per cui il Comune finirebbe per avvantaggiarsi e il piccolo contribuente, proprietario di fondi in montagna, finirebbe per pagare maggiori aggi esattoriali.

FORTUNATI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro sarebbero valide se il rapporto intercorresse tra singoli esattori e singoli Comuni; bisogna, invece, tener presente che nella prassi i rapporti intercorrono tra gruppi di Comuni e un esattore. Questo è il primo aspetto pratico da tener presente; un esattore compie il servizio per più Comuni, e la valutazione del costo del servizio è fatto non sul singolo Comune, ma sul complesso dei Comuni al fine della pattuizione dell'aggio.

D'altra parte, a me sembra che l'emendamento proposto dal collega Bertone risolve il problema, perchè in sostanza questo emendamento dice che le entrate patrimoniali di questo tipo non danno diritto ad aggio, salvo espresse pattuizioni. Ora, attraverso dirette trattative tra il Comune e l'esattore si potrà determinare la necessità dell'aggio e la sua misura. Non solo, ma anche le considerazioni di carattere giuridico-generale cessano, perchè se le entrate patrimoniali, salvo diverse pattuizioni, non danno diritto ad aggio, evidentemente non comportano più oneri e privilegi stabiliti dalle leggi di riscossione.

Credo inoltre che la proposta in esame sia meritevole di approvazione anche per eliminare situazioni differenziali tra gruppi di Co-

muni. Vi sono infatti Comuni che si trovano in condizioni di disagio a causa dell'interpretazione attuale della legge e per converso vi sono esattori che si trovano in situazioni di vantaggio. Infatti, se esaminiamo le convenzioni esattoriali, vediamo che l'aggio è pressochè uniforme nei vari Comuni, qualunque sia la loro situazione patrimoniale.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Non è esatto: l'aggio va dal 0,85 per cento del Comune di Milano al 10 per cento del Comune di Napoli; mediamente si ha per l'Italia settentrionale il 3 per cento, per l'Italia centro meridionale il 6,50 per cento.

FORTUNATI. Ma sono conformi gli aggi di una stessa zona. Ho esaminato la situazione delle convenzioni esattoriali per tutti i Comuni della provincia di Bologna, ed ho veduto che tutti, sia quelli di pianura, che quelli di montagna, hanno lo stesso aggio esattoriale, e ciò perchè abbiamo una Cassa di risparmio che ha una organizzazione centralizzata e che valuta il costo non in funzione delle necessità dei singoli Comuni, ma in funzione delle necessità del complesso dei Comuni, di modo che l'aggio esattoriale per i Comuni che hanno boschi è uguale a quello dei Comuni che non ne hanno.

LANZETTA. A me sembra che nella discussione si sia perso di vista un punto fondamentale: che cioè questo disegno di legge ha soprattutto un valore interpretativo. Ora, bisogna tener presente che la entrata ordinaria si può ritenere tale solo quando soggiace a criteri di periodicità obbligatoria dalla quale non si possa prescindere; per il taglio di boschi di periodicità non si può parlare altro che a tavolino.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Eppure, come si è potuto osservare, nel bilancio della agricoltura figurano come entrate ordinarie i proventi derivanti dal taglio dei boschi demaniali.

LANZETTA. Per quanto vi sia un piano nel taglio dei boschi, questo soggiace sempre a criteri di elasticità. Infatti, ponendo il caso che per due o tre anni non piova sufficientemente, non si avrà taglio di boschi.

ZOLI, *relatore*. Questo vale per il bosco ceduo.

LANZETTA. Anche per il bosco ad alto fusto possono sussistere ragioni del genere,

perchè se varia la richiesta del mercato non si potrà più tagliare ogni cinque anni ma si dovranno aspettare dieci o quindici, e a me sembra che su questo criterio di valutazione non possa interferire l'esattore. Infatti, se il provento del taglio viene considerato entrata ordinaria e il Comune decide di non tagliare il bosco, l'esattore, che legittimamente aspetta questa entrata, si ritiene danneggiato. Ora, questo diritto dell'esattore limita la libertà di azione del Comune.

RUGGERI. Mi sembra che la preoccupazione principale del Ministro sia che l'esattore, all'atto di fare il contratto, faccia una specie di *forfait* rivalendosi sugli altri carichi in ruolo. A me non sembra che ci si debba preoccupare di questo: da una parte si avrà un aggio lievemente maggiore, ma il Comune, risparmiando l'aggio su quelle tali entrate, incasserà di più. In altre parole, ogni servizio avrà il suo costo effettivo.

ZOLI, *relatore*. Secondo me la formula proposta dal senatore Bertone va oltre il contenuto del disegno di legge perchè con essa si verrebbe ad agire sui contratti nuovi, cioè dal 1° gennaio 1953, mentre non si toccano i contratti in vigore. Ed allora, verificandosi tutto al più, fino al 1953, un solo taglio di boschi, e dovendo nel frattempo la Camera approvare questo disegno di legge, sarebbe opportuno, anche per una formulazione un po' più completa, rinviare la discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta fatta dal relatore di rinviare la discussione di questo disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 » (N. 1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282 ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perini.

PERINI, *relatore*. Come premessa mi sia consentito ricordare che quella in discussione non è legge che attenga alla concessione di uno dei non pochi contributi che lo Stato dispone, a titoli vari, a favore di enti e istituzioni. Trattasi in effetti di legge, da prorogarsi, che trae ragione d'essere da avvenimenti di un secolo e mezzo fa che sono oggetto di tre decreti: 1805 di Napoleone I, 1810 e 1811 di Eugenio Vicerè d'Italia, coi quali decreti vennero incamerati tutti i beni della Fabbrica del Duomo di Milano, e si prevede la misura e il modo di un risarcimento che è stato poi praticamente in gran parte eluso anche per le mutate condizioni politiche immediatamente seguite.

Non è questa la sede dove seguire le vicende svariate e i vari tentativi di soluzione: basti dire che l'Austria prima e lo stesso Governo nazionale poi, continuarono, malgrado le insistenze della Fabbrica del Duomo, a rimandare una definitiva sistemazione della partita, provvedendo al versamento di un assegno annuo di lire 122.800.

Con la legge 13 giugno 1935, n. 1282, si aggiunse finalmente ad una più razionale regolamentazione della materia; sia pure non aumentando l'assegno in rapporto alle gravi successive svalutazioni della moneta, ma disponendosi in compenso la facoltà al Comune di Milano di imporre un'addizionale sugli importi di imposta sul valore locativo, a favore della Fabbrica del Duomo. Successivi provvedimenti governativi di proroga e delibere comunali, di cui è fatto chiaro cenno nella relazione ministeriale, hanno creato uno stato di fatto che viene tenuto nel dovuto conto nel disegno di legge ai fini di una chiarificazione utile e desiderabile.

La natura e lo scopo della legge non giustificano la periodica scadenza della validità della legge. Quanto alla natura non si può dimenticare la sua origine, talchè non è pensabile la possibilità di una sua cessazione, anche quando dovessero variare le voci di imposizione sulle quali ora si fa perno, o inopinatamente dovesse gravemente ridursi il loro gettito; quanto allo scopo, la conservazione e la manutenzione del monumento richiedono una così continua

e assidua cura da rendere del tutto improbabile la possibilità di una interruzione a qualsiasi titolo. Non solo, ma la scadenza non consente facilmente di avvalersi del disposto dell'articolo 4 per eventuali garanzie, nè di definire progetti di una certa portata.

La particolarissima struttura, specie esterna, del grande monumento, ha esigenze di conservazione e di manutenzione veramente eccezionali. La « Fabbrica del Duomo » è passata, e non soltanto a Milano, in proverbio, come l'opera grandiosa, non mai definitiva, perchè in continuo rinnovamento.

Due cave a Candoglia adibite esclusivamente all'estrazione di un marmo severamente selezionato, una segheria, più laboratori: un totale di circa 150 dipendenti, con consuntivi di spesa, per la sola ordinaria manutenzione, sugli 82 milioni per il 1950, e preventivi per il 1951 che superano notevolmente tale importo.

In relazione ai 3 miliardi di imposta di famiglia, previsti per il 1951, nel bilancio del Comune di Milano, calcolando l'aliquota massima del 3 per cento, l'addizionale a favore della Fabbrica del Duomo risulterebbe di 90 milioni, importo che nella fattispecie ben difficilmente potrà coprire le spese. Ma per quanto attiene alla misura, non è azzardato pensare che il Comune di Milano non mancherà di farsi parte diligente nel graduare l'aliquota in rapporto al gettito dell'imposta; nè va dimenticato che la recente disposta limitazione delle aliquote dell'imposta di famiglia alla misura legale normale, non consente previsioni di incrementi notevoli, ma giustifica quelle di diminuzioni.

Ecco le ragioni per le quali considero che il disegno di legge meriti la vostra approvazione, ragioni tutte che fanno astrazione dall'affetto per un monumento che non manca mai di destare lo stupore ammirato di italiani e di stranieri, anche cioè di chi non è cresciuto all'ombra della Madonnina, ma a quella delle tante mirabili opere d'arte e di fede sparse per l'Italia e per il mondo.

MONTAGNANI. Il nostro Gruppo consente con i principi che hanno ispirato questo disegno di legge e questo per molteplici motivi: per ragioni di eccezenza generale ai nostri principi che sono di assoluto rispetto per la Chiesa, poi per il rispetto che abbiamo per un grande

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96^a RIUNIONE (5 luglio 1951)

monumento quale è il Duomo di Milano, che vorremmo sempre più bello, ed infine per una ragione di coerenza specifica per me che sono tutt'ora amministratore del comune di Milano e fui consenziente già nel 1946 e nel 1948 nel prendere la decisione di cui è fatto cenno nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Però noi vorremmo fare un rilievo di carattere formale e due di carattere sostanziale. Il rilievo formale concerne la relazione, dove si dice che, in relazione al decreto-legge 8 marzo 1945, n. 62, il comune di Milano decise con deliberazione consiliare del 9 novembre 1945. Ora, in realtà, a quell'epoca non esisteva Consiglio comunale, quindi non si può parlare di decisione consiliare.

Il primo rilievo di ordine sostanziale è che l'alternativa, o imposta di famiglia o valore locativo, non ci può trovare consenzienti; non ammettiamo neppure per ipotesi che si possa sostituire l'imposta di famiglia con il valore locativo. Vi è invece nella relazione un inciso ove si parla di addizionale all'imposta di famiglia e, in un domani, di addizionale sul valore locativo, qualora l'imposta di famiglia fosse sostituita con l'imposta sul valore locativo. Ora non credo che si debba ipotizzare tale evenienza.

Un'ultima osservazione concerne la misura dell'aliquota, che sarebbe più prudente graduare, fissandola nella misura del 3 per cento fino a 3 miliardi di gettito dell'imposta, del 2 per cento fino a 5 miliardi, e dell'un per cento oltre i cinque miliardi.

VANONI, *Ministro per le finanze*. Il problema della imposta di famiglia o del valore locativo non è neppure sfiorato in questa legge. Ognuno può avere l'opinione che crede attorno ai due tributi; qui si tratta solo di stilare una norma che si attagli ad ambedue i tributi in quanto essi vengono entrambi attualmente applicati. Coloro che pagano l'imposta sul valore locativo non pagano l'imposta di famiglia; e la formula del disegno di legge non vuole significare altro che questo.

Il criterio seguito dal legislatore è stato, in sostanza, quello di creare un'addizionale a quella forma di imposta comunale che sarà ad un certo momento applicata.

Il secondo rilievo del senatore Montagnani mi sembra sia in contrasto con le obiezioni che di solito mi vengono dalla sua parte politica intorno alle autonomie comunali. Noi abbiamo stabilito l'aliquota massima del 3 per cento a tutela del contribuente, ma l'amministrazione comunale delibererà anno per anno l'ammontare dell'aliquota al disotto di questo massimo se il gettito dell'imposta sarà elevato.

PRESIDENTE. Il Ministro è d'accordo che con il salire del gettito dell'imposta l'amministrazione comunale dovrà diminuire l'aliquota?

VANONI, *Ministro per le finanze*. Perfettamente d'accordo.

RICCI FEDERICO. Devo osservare che con il provvedimento in esame autorizzando una addizionale facciamo un'eccezione alla legge che ha stabilito un massimo invalicabile per l'imposta di famiglia.

FORTUNATI. L'osservazione del collega Ricci è indubbiamente fondata. È quindi necessario prendere l'impegno che questo debba restare un caso eccezionale e che non debbono presentarsi poi altri casi, come Santa Croce a Firenze o San Marco a Venezia.

VANONI, *Ministro per le finanze*. La legge 13 giugno 1935, n. 1282, porta all'articolo 4: « Con quanto è disposto ai precedenti articoli restano definiti tutti i rapporti tra la Fabbrica del Duomo di Milano e lo Stato derivanti dal decreto 8 giugno 1805, n. 45, di Napoleone I Re d'Italia e dai decreti 20 febbraio 1810 e 13 settembre 1811 di Eugenio Vicerè d'Italia ».

Questo sottolinea l'assoluta particolarità della situazione rispetto a tutti gli altri casi simili, situazione assolutamente senza precedenti, determinatasi allorchè i bravi milanesi, stanchi di battere cassa al Re d'Italia, ad un certo momento si dissero disposti a pagare un contributo pur di mantenere il Duomo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo parlare, passiamo alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

96^a RIUNIONE (5 luglio 1951)

Il suddetto contributo può essere applicato, a decorrere dall'inizio del decennio di proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

Nei casi previsti dall'articolo 110 del testo unico per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 16 del decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo può essere applicata, a decorrere dall'inizio del decennio di proroga di cui al 1° comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

PERINI, *relatore*. A questo articolo propongo un emendamento formale. Alla seconda riga del secondo comma, sostituire alle parole « dall'inizio del decennio di proroga di cui al precedente comma » le altre « dall'inizio della proroga di cui al precedente comma ». Per conseguenza al terzo comma, invece di dire « dall'inizio del decennio di proroga di cui al primo comma » si dirà « dalla proroga di cui al primo comma ».

BERTONE. Invito la Commissione a riflettere ancora sulla serietà delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Ricci e cioè che, mentre abbiamo approvato una legge che fissa l'aliquota massima dell'imposta di famiglia, in questo momento la veniamo a vulnerare stabilendo una addizionale.

Si dice che si tratta soltanto di una eccezione per Milano, ma ricordatevi che le eccezioni finiscono sempre per diventare la regola. Ricordo un caso tipico che si può eguagliare a questo e che riguarda anche Milano, precisamente la « Scala » di Milano, alla quale, per la sua particolare funzione e per il prestigio che il teatro godeva anche all'estero, fu concesso di applicare il 2 per cento sui diritti erariali riscossi.

Questa eccezione assoluta, come si diceva, fu accordata. Qualche tempo dopo però venne la volta del « Regio » di Torino, del « Costanzi » di Roma e del « Massimo » di Palermo; insomma dappertutto venne chiesto questo 2 per cento. Ora questo contributo è stato abolito, ma la

eccezione si era generalizzata. Mi domando adesso a proposito del Duomo di Milano: è escluso il pericolo che altre città importanti vengano a chiedere per qualche loro istituzione l'applicazione di questa medesima addizionale ?

PRESIDENTE. Ogni eccezione dovrebbe in ogni caso essere autorizzata con una legge.

PERINI, *relatore*. Precedente per precedente ed esperienza per esperienza, questa legge è in vigore da 16 anni e da 16 anni non abbiamo avuto alcuna estensione.

Questo ci fa sperare che anche per l'avvenire sia così.

ZOLI. Vorrei che tenessimo presente il contenuto della legge. All'articolo 1 si dice che il comune di Milano è autorizzato ad applicare il contributo annuo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935. Noi non introduciamo, perciò, nessun contributo nuovo; non facciamo altro che determinare il contributo fissato con una legge di 17 anni fa. Preoccupazioni di allargamento perciò non ce ne devono essere. Se un altro Comune chiederà la stessa cosa, noi non approveremo l'iniziativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 con le modificazioni formali proposte dal relatore, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'addizionale di cui al precedente articolo è iscritta in apposita colonna degli stessi ruoli di riscossione della imposta di famiglia e sul valore locativo, ed è riscossa con le stesse norme e privilegi inerenti alle imposte stesse.

Le somme annualmente riscosse per effetto della addizionale anzidetta sono versate, alla relativa scadenza, dall'esattore comunale alla Amministrazione della fabbrica del Duomo di Milano.

La fabbrica del Duomo di Milano è esonerata da qualsiasi spesa per il servizio di accertamenti, compilazione dei ruoli, riscossioni e rimborsi, che resta a carico del Comune.

(È approvato).

Art. 3.

Il Comune e la Fabbrica del Duomo di Milano hanno la facoltà di regolare, di comune accordo, tutto quanto attiene al trattamento delle quote indebite ed inesigibili, per la parte riflettente l'addizionale, anche concordando in una annua somma la quota dei rimborsi a carico della fabbrica per gli anzidetti titoli, in misura però non eccedente il 10 per cento dell'ammontare dell'addizionale posta annualmente in riscossione.

(È approvato).

Art. 4.

La Fabbrica del Duomo di Milano ha facoltà di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettante a garanzia delle operazioni di credito previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, numero 1180 » (N. 1179-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie Italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 ».

Questo disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 luglio 1950 ed è stato modificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati per quanto riguarda la copertura che è stata spostata dall'esercizio finanziario 1949-50 su quello 1950-51.

L'articolo 5 da noi approvato era infatti così formulato:

Art. 5.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il testo di questo articolo, approvato dalla Camera dei deputati, è del seguente tenore:

Art. 5.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 576 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.

Se non si fanno osservazioni, pongo in votazione questo articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cappa, Guglielmo e Varaldo: « Elevazione del valore massimo esente dalla tassa di registro nelle permutate dei fondi rustici » (Numero 1663).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cappa ed altri: « Elevazione del valore massimo esente dalla tassa di registro nelle permutate dei fondi rustici ».

Il disegno di legge è composto del seguente unico articolo:

Articolo unico.

Il valore di lire 5.000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del Registro, approvata

con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevato a lire 1.250.000.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. Nella legge sul registro è prevista un'esenzione fiscale per le permutate di fondi rustici che abbiano per scopo l'arrotondamento delle proprietà fondiari.

Questa esenzione fiscale è soggetta, oltre che ad alcune condizioni di prova preventiva e a controlli successivi, anche ad un limite di valore stabilito in 5.000 lire. Data la svalutazione della moneta, questa esenzione, come i colleghi comprendono, è divenuta inoperante. La proposta di legge in esame tende ad un aggiornamento di valore e, partendo dal coefficiente 1 a 250, fissa l'esenzione fino a lire 1.250.000.

PRESIDENTE. Il fine del provvedimento è qualificato; ma la rivalutazione mi sembra un po' eccessiva. Penso che non si dovrebbero oltrepassare le 5 o 600 mila lire.

RUGGERI. Comunque, anche noi siamo d'accordo nel limitare il valore a 500.000 lire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo allora ai voti l'articolo unico del disegno di legge sostituendo alla cifra di 1.250.000 quella di 500.000 lire. L'articolo unico resta pertanto così formulato:

Articolo unico.

Il valore di lire 5.000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge del Registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è elevato a lire 500.000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Pignatone ed altri: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (N. 1419) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e

prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per riferirne ai colleghi.

BRACCESI, *relatore*. Per questo progetto di legge si propone che la Cassa depositi e prestiti venga autorizzata a concedere mutui in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori. Lo scopo di questo Ente, che è fissato esattamente nel decreto che lo istituisce, è indubbiamente nobile ed anche molto favorevole alla categoria dei lavoratori; però noi, come Commissione finanze e tesoro, dobbiamo tener presente che la Cassa depositi e prestiti è ormai troppo oberata da Enti che ricorrono al suo finanziamento. Basti pensare che a questo momento la Cassa deve soddisfare a richieste di mutui per 170 miliardi e forse più, deve supplire ancora a finanziamenti straordinari che ogni tanto saltan fuori, assumersi obbligazioni emesse e non assorbite dal mercato, mentre, da notizie recentissime, si sa che l'afflusso di risparmi e di buoni fruttiferi è leggermente in diminuzione. La Commissione finanze e tesoro non può perciò dare autorizzazione a un altro Ente di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti. La Sicilia poi gode, come tutte le altre regioni, dei benefici per le costruzioni di case popolari stabiliti dalle leggi nazionali e non c'è motivo di favorire una regione soltanto in un grado maggiore rispetto alle altre. Ritengo in definitiva che sia meglio, perciò, lasciare le cose come stanno, sospendere l'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Anch'io credo sia opportuno sospendere l'approvazione del provvedimento, data la situazione in cui si trova la Cassa depositi e prestiti. Perciò, se nessuno si oppone, pongo in votazione questa richiesta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,30.